

Consiglio di Stato 27/09/1995 n. 2185
legge 109/94 Articoli 24 - Codici 24.2

Ai sensi dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., l'affidamento a trattativa privata degli appalti di opere pubbliche è ammesso solo per lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 ecu, salve le ipotesi previste dall'art. 24 primo comma punti b) e c). In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 24, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., nessun lavoro può essere diviso in più procedure di aggiudicazione. In caso di appalti di opere pubbliche di importo complessivo superiore a 150.000 ecu, l'Amministrazione, ove non intenda ricorrere alla procedura della licitazione privata può provvedere, mediante trattativa privata, per ragioni di urgenza, nei limiti di 150.000 ecu o, ricorrendone le condizioni, mediante il sistema dei lavori in economia.